



## FEDERAZIONE GILDAUNAMS GILDA DEGLI INSEGNANTI CATANIA

via Vincenzo Giuffrida 172 – 95128 CATANIA  
Tel.095/432850 Fax.095/504016 e-mail [sede1@gildact.191.it](mailto:sede1@gildact.191.it) [www.gildacatania.it](http://www.gildacatania.it)

# A PROPOSITO DI ELEZIONI.....NORME PER IL PERSONALE DOCENTE

a cura di Vincenzo Nicolosi

## a) **Chiusura temporanea sedi scolastiche**

Per quanto riguarda la chiusura temporanea delle sedi scolastiche e le sue ripercussioni sul rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori, troviamo risposta nei principi giuridici del Contratto di lavoro.

Nella fattispecie, l'interruzione dell'erogazione del servizio, **per qualsiasi causa esterna di forza maggiore**, configura sicuramente una situazione di inadempimento derivante da cause non imputabili al prestatore(lavoratore), che, impossibilitato a svolgere i propri obblighi contrattuali, è legittimato ad assentarsi senza alcun vincolo di restituzione e/o recupero delle relative ore/giornate.

Nelle cause esterne di forza maggiore è opinione consolidata considerare la chiusura temporanea delle Istituzioni scolastiche e/o dei plessi singoli appartenenti alle medesime.

Essendo il rapporto di lavoro del Comparto Scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l'art.1256 del Codice, laddove recita che:

*" L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore( il lavoratore), la prestazione diventa impossibile.Se l'impossibilità è solo temporanea il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento"*

Risulta pertanto evidente che, nel caso in oggetto, i Docenti sono liberati dall'obbligazione in quanto impossibilitati, per la chiusura del plesso scolastico ove prestano servizio, ad esperirla, a meno che l'Amministrazione non consenta loro di svolgere la stessa obbligazione( attività frontale di insegnamento nelle loro classi) **anche in altra unità operativa della medesima Istituzione scolastica.**

Lo spostamento ad altra unità operativa non può, prevedere per l'amministrazione richieste di obbligazioni ai prestatori diverse( supplenze, messa a disposizione,ecc) **che non siano quelle specifiche sospese**,per cause di forza maggiore( attività di insegnamento frontale nella propria classe).

Non è necessario nemmeno recuperare le ore perdute per le elezioni in quanto le assenze sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili trattandosi di una causa istituzionale.**Per cui l'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione previsti dall'art.74 del D.L.gs.297 del 16.04.1994**

## b) **Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale**

Il personale Docente con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee, può richiedere, cumulativamente, tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonché, per i soli Docenti, dei sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art.15 del CCNL.La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art.21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art.15 del CCNL.



## FEDERAZIONE GILDAUNAMS GILDA DEGLI INSEGNANTI CATANIA

via Vincenzo Giuffrida 172 – 95128 CATANIA  
Tel.095/432850 Fax.095/504016 e-mail [sede1@gildact.191.it](mailto:sede1@gildact.191.it) [www.gildacatania.it](http://www.gildacatania.it)

Pertanto il personale Docente con contratto a tempo indeterminato può beneficiare di 3 giorni di permesso retribuito + 6 giorni di ferie per lo svolgimento della campagna elettorale.

Il personale Docente a tempo determinato per l'intero anno scolastico ( 31 Agosto) può fruire di 6 giorni di permesso senza retribuzione in base all'art.19 comma 7 del CCNL.

Il personale Docente , sia quello a tempo indeterminato sia quello con contratto a tempo determinato per tutto l'anno, ai sensi dell'art.18 del CCNL, possono fruire di un ulteriore periodo di aspettativa con la perdita della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

### **c) Diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali per esercitare la funzione di Presidente,Scrutatore nel seggio elettorale e per svolgere la funzione di rappresentante di lista**

Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e determinato ( anche temporaneo) chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento, per le elezioni comunali,provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n.361/57, modificato dalla L.n.53/90, e dell'art.1 della legge 29.1.1992,n.69, è riconosciuto il diritto ad assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale( presidente,scrutatore,segretario), ai rappresentanti di lista.L'attività prestata presso i seggi è equiparata ad attività lavorativa(2° comma art.119 L.361/57) e non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.Inoltre si ha diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il Dirigente scolastico, in rapporto anche alle esigenze di servizio.Inoltre secondo l'orientamento della Corte Costituzionale( n.452/1991) i lavoratori interessati alle operazioni di seggio avranno diritto a restare a casa retribuito nei due giorni successivi alle operazioni elettorali, salvo diverso accordo con il D.S.Nel caso in cui le operazioni di scrutinio so protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il Martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il Mercoledì ed eventualmente il Giovedì.

### **d) Permessi retribuiti per esercitare il diritto di voto**

La materia è disciplinata dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato Igop n.23 dal 10.3.1992.La concessione del permesso retribuito sia per il personale a tempo determinato che indeterminato per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art.118 del dPR 30.3.1967,n.361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il Docente risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza,non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali nella nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al Docente va riconosciuto il permesso per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- Un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri
- Due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole

### **e) Assenza dal lavoro dei dipendenti che si recano a votare in comuni diversi da quello ove prestano l'attività lavorativa**



## **FEDERAZIONE GILDAUNAMS GILDA DEGLI INSEGNANTI CATANIA**

via Vincenzo Giuffrida 172 – 95128 CATANIA  
Tel.095/432850 Fax.095/504016 e-mail [sede1@gildact.191.it](mailto:sede1@gildact.191.it) [www.gildacatania.it](http://www.gildacatania.it)

Il personale che non si trova nella situazione sopra al punto d), e cioè che abbia mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio senza richiedere il cambio di residenza, non può beneficiare del permesso elettorale.

Il Diritto di voto è tuttavia, a norma dell'art.48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo:

- Il personale a tempo determinato ha il diritto di richiedere ed ottenere permessi non retribuito per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari( treno,nave,aereo).
- Il personale a tempo indeterminato può fruire, a tale scopo, di 1 o 2 giorni di permesso retribuito di cui all'art.15 del CCNL se non ancora utilizzati oppure permessi non retribuiti.

Il lavoratore avrà poi cura di presentare la tessera elettorale, timbrata dalla sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto

Il personale ha delle agevolazioni sulle spese di viaggio:

Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria ( andata e ritorno) sia per la 1<sup>^</sup> che per la 2<sup>^</sup> classe

Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria 8 andata e ritorno)

Aerei : Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria